



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2013/DD/06733</b> Del: <b>14/08/2013</b> Esecutivo da: <b>14/08/2013</b> Proponente: <b>Direzione Avvocatura</b>
--

### OGGETTO:

CAUSE DEXIA CREDIT SPA - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED - UBS LIMITED - Ricorsi nel merito avanti l'Alta Corte di Londra - Maggiore spese per incarico allo Studio Gregory Rowcliffe Milners di Londra

### IL DIRETTORE

#### Premesso che:

con deliberazione 2013/C/00039 – 2013/00266 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015, il piano triennale investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica, il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008;

**Dato atto** che sono tuttora pendenti i ricorsi promossi da Merrill Lynch International Bank Limited, UBS Limited e Dexia Crediop spa dinanzi all'Alta Corte di Londra;

**Premesso altresì che**, come si evince dalle premesse delle determinazioni nn. 2011/DD/00676, 2011/DD/03264 e 2011/DD/05070 della Direzione Risorse Finanziarie :

- il Comune di Firenze ha in essere numerosi contratti in derivati e che la Direzione Risorse Finanziarie ha effettuato verifiche su alcuni di questi (quelli stipulati in data 26.06.2006, numeri 06BD395 con l'istituto Merrill Lynch, 11107 e 11109 con l'Istituto Dexia Crediop Spa, 41153573 e 41153577 con l'Istituto UBS Limited, e del contratto originario - novato dai predetti - numero 02BD747 stipulato in data 30.05.2002 con l'istituto Merrill Lynch e rimodulato con lo stesso Istituto, a fronte di una riduzione del nozionale sottostante, in data 27.12.2002, 25.06.2003, 10.02.2004, 20.09.2004, 09.03.2005) dalle quali sono emersi profili di criticità ed in particolare sarebbero stati addebitati all'Ente costi impliciti non dichiarati in alcun documento, né dagli istituti di credito né dagli advisor delle cui consulenze il Comune si era avvalso;
- in considerazione delle predette risultanze si rendeva problematico il pagamento delle rate in scadenza (...) e che, ove fossero confermate tali risultanze e, a maggior ragione, ove fossero accertati ulteriori elementi di criticità e/o invalidità dei contratti suddetti, si sarebbero corrisposte agli istituti di credito somme non dovute, con ciò determinandosi in tutta evidenza un danno erariale;

- con determinazione n. 11305 /2010 la Direzione Risorse Finanziarie aveva conferito incarico per l'assistenza e consulenza tecnico-giuridica sui predetti contratti, a seguito del quale veniva prodotta apposita relazione (09/12/2010) che individuava le criticità di detti contratti e le azioni da intraprendere;
- in data 09/12/2010 l'Assessore all'Innovazione, Bilancio, Patrimonio, Partecipate ed Organizzazione del Comune di Firenze, Angelo Falchetti, con proprio atto di indirizzo n. 105, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto, ha stabilito di *“esprimere quale indirizzo alla Direzione Risorse Finanziarie di avviare ogni atto e/o procedimento utile a tutelare l'Amministrazione, ponendo in essere tutte le cautele, nessuna esclusa, necessarie e/o opportune per evitare ulteriori aggravii per le finanze dell'Amministrazione, se del caso disponendo la sospensione dei pagamenti in favore delle banche”*, con riguardo ai contratti in derivati di cui sopra;
- in data 09/12/2010, con protocolli nn. 36870, 36871 e 36872, la Direzione Risorse Finanziarie, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, dava comunicazione, rispettivamente, a Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited, Dexia - Crediop Spa e UBS Limited spa dell' avvio del procedimento in autotutela avente ad oggetto l'annullamento e/o la revoca e/o l'abrogazione, ai sensi della normativa vigente, di tutti i provvedimenti, nessuno escluso od eccettuato, relativi e/o connessi alla conclusione dei contratti in derivati più precisamente sopra richiamati, sia della sospensione inerente i pagamenti delle rate di dicembre 2010 degli stessi contratti, a favore delle banche, fino a conclusione del procedimento (stabilito inizialmente in trenta giorni e prorogato di ulteriori trenta su richiesta dei predetti istituti);
- con Delibera n. 454/675 del 15/12/2010, esecutiva, la Giunta Municipale faceva proprio sia l'atto di indirizzo dell'Assessore sopra menzionato sia, per quanto di propria competenza, quanto disposto con le comunicazioni di avvio del procedimento di cui al punto che precede;

**Premesso, altresì che**

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 100/51 del 28/03/2011, immediatamente esecutiva, e con le determinazioni dirigenziali nn. 2723/11 , 2726/11 e 2727/11 del 30/03/2011, esecutive, relative alla conclusione dei procedimenti in autotutela inerenti i contratti in derivati del 26 giugno 2006 stipulati con Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited, Dexia - Crediop Spa e UBS Limited, si è provveduto ad annullare, ciascuno secondo le proprie competenze, tutti i provvedimenti che avevano portato alla firma dei contratti precedentemente citati;
- a seguito di tale annullamento in autotutela, i predetti istituti di credito notificavano separati ricorsi avanti il Foro di Londra e che si rendeva pertanto necessaria la costituzione dell'Amministrazione Comunale dinanzi alla giurisdizione inglese;
- i contenziosi come sopra attivati da Dexia Crediop spa, Merrill Lynch e UBS Limited avverso i provvedimenti avviati dall'Amministrazione avevano ad oggetto i contratti sottoscritti con detti istituti di credito, con espressa previsione del foro di Londra quale foro competente a decidere delle eventuali controversie inerenti i contratti stessi;
- il contenzioso così come attivato, implicava l'esame e la risoluzione di problematiche assai complesse per le quali si rendevano necessarie competenze specifiche in materia di intermediazione finanziaria, nonché un'alta specializzazione in materia di analisi tecnico-giuridica dei contratti cosiddetti *“derivati”*;
- tali professionalità non erano rinvenibili nelle competenze ed esperienze proprie della Direzione Avvocatura e che si rendeva perciò necessario conferire incarico ad uno studio ove fossero rinvenibili le predette professionalità;
- con le determinazioni nn. 2011/DD/00920, 2011/DD/3341 e 2011/DD/05097, veniva conferito di incarico professionale allo studio Gregory Rowcliffe Milners per la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione Comunale nei suddetti ricorsi avanti l'Alta Corte di Londra per la fase relativa alla giurisdizione;

- che l'Amministrazione Comunale, sulla base delle indicazioni dello studio inglese Gregory Rowcliffe Milners e dell'analisi degli orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti (sentenze Corte di Giustizia Europea del 12/05/2011 e Corte di Giustizia di Londra del 25/05/2011) decideva di abbandonare l'eccezione sulla giurisdizione al fine di evitare ulteriori costi aggiuntivi non necessari;

- con determinazioni n. 2011/DD/09142 e n. 2012/DD/01007, si conferiva incarico allo Studio Gregory Rowcliffe Milners per una prima fase della controversia di merito per tutte e tre le vertenze valutando di volta in volta il proprio interesse ad un eventuale conferimento e/o prosecuzione dell'incarico anche per dette ulteriori fasi, finanziando di volta in volta i relativi preventivi di spesa, e riservandosi pertanto di integrare la previsione di spesa sostenuta per questa prima fase del giudizio di merito dallo Studio Gregory Rowcliffe Milners;

- in data 04/04/2012 si è tenuto un incontro in Firenze, tra i vari organi dell'Amministrazione Comunale ed Barrister ed il Solicitor nel corso del quale l'Amministrazione è stata informata dell'entità delle maggiori spese relative a questa prima fase di merito dinanzi all'Alta Corte di Londra ed esplicitati a tutti gli interlocutori presenti per l'Amministrazione Comunale i rischi, sotto il profilo della condanna alle spese, in caso di mancata costituzione e/o difesa dell'Amministrazione;

- con valutazione del Consulente legale Prof. Chiti, rimessa tramite e-mail del 20/04/2012, conservata in atti, si confermava la necessità di proseguire nella difesa, onde evitare una condanna da parte del Giudice inglese;

- occorre garantire continuità nella difesa per tutti gli adempimenti afferenti la costituzione in giudizio del Comune nella fase di merito dei procedimenti giudiziari attivati dinanzi alla Alta Corte di Londra ed assicurare gli adempimenti ordinati dal Giudice Londinese a seguito dell'Udienza del Case Management Conference del 09/5/2012;

**Ravvisata**, nelle more dell'auspicabile chiusura transattiva del contenzioso, assicurare continuità nei pagamenti inerenti gli adempimenti connessi alla difesa dell'Amministrazione Comunale dinanzi all'Alta Corte di Londra;

**Vista** la determinazione n. 2095/13 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma di € 165.770,00 a valere sul bilancio 2013, al fine di assicurare la continuità della difesa stessa, ferma la verifica – fase per fase – delle attività da svolgere.

**Visto** il successivo preventivo di spesa recepito al n° di protocollo 124447/2013 - e relativo all'attività professionale nei giudizi come sopra descritti, per la fase procedimentale successiva al 29 marzo 2013 e fino al 29 novembre 2013 e la richiesta di effettuare il pagamento in 4 rate per complessive Sterline 637.500,00, che corrispondono ad euro 733.433,04, così come desumibile dal cambio del sito della Banca d'Italia.

**Ritenuto** pertanto necessario, ad oggi garantire gli adempimenti e le connesse spese per l'attuale fase ancora in essere, fermo restando che detto Studio dovrà trasmettere le notule relative all'attività effettivamente espletata per tutte e tre le vertenze, entro e non oltre il suddetto limite di importo complessivo;

**Ritenuto** di dover impegnare per il pagamento della prima rata la somma di € 230.000,00 così determinata:  
€ 190.000,00 di cui al suddetto preventivo, aumentato al fine di contenere eventuali fluttuazioni derivanti dal cambio euro/sterline al momento dell'effettivo pagamento  
€ 40.000,00 per iva 21% sul preventivo

**Ritenuto** altresì che il presente impegno potrà subire una riduzione qualora si addivenisse alla chiusura transattiva del contenzioso su Londra con tutti o parte degli istituti bancari predetti;

Fatto salvo altresì che l'Amministrazione si riserva fin da ora di riesaminare integralmente le decisioni assunte in ordine all'incarico conferito – fase per fase – allo Studio Gregory Rowcliffe Milners, anche alla

luce degli sviluppi giudiziari e stragiudiziali della vicenda e dell'auspicabile chiusura in via transattiva dei contenziosi in essere;

**Visti** gli artt. 107, 151, 163 e 183 del D.lgs. n. 267/00;

**Visto** l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera 2011/G/423 del 24/10/2011;

**Dato atto che** la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento, quale allegato generico, è conforme al cartaceo conservato presso questo ufficio;

#### **DETERMINA**

1) di impegnare, quale maggiore spesa per l'attuale fase procedimentale relativamente alle vertenze di merito come in atti con le banche Dexia Crediop spa, Merrill Lynch e UBS Limited, la somma complessiva di € **230.000,00** a carico del capitolo 23310 del bilancio del corrente esercizio, da corrispondere come segue:

**€ 190.000,00 per spese legali in favore dello Studio Gregory Rowcliffe Milners (cod. ben. 42094)**

**€ 40.00,00 per iva in favore dell'Erario dello Stato (cod. ben 351)**

2) di riservarsi in ogni caso, fin da ora di valutare di volta in volta l'interesse dell'Amministrazione alla prosecuzione dell'incarico con lo Studio Gregory Rowcliffe Milners anche per le eventuali ulteriori fasi del procedimento dinanzi l'Alta Corte di Londra, previa valutazione delle risultanze giudiziali e stragiudiziali;

3) di trasmettere la presente Determinazione alla Direzione Risorse Finanziarie, al Sig. Segretario Generale.

Firenze, li 14/08/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Antonella Pisapia

<b>N°</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Impegno/Accertamento</b>	<b>SubImpegno/Sub Accertamento</b>	<b>Importo</b>
1)	23310	0	13/005127	00	190000
2)	23310	0	13/005128	00	40000

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 14/08/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Sonia Nebbiai

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.